

Ho perso il posto di lavoro: posso proseguire i versamenti?

Una breve guida sulle possibilità offerte al lavoratore disoccupato di proseguire i versamenti contributivi al fine di conseguire il diritto o migliorare il trattamento pensionistico

Come	pagina
Attività svolta alle dipendenze di terzi	2
Attività svolta alle dipendenze con un rapporto di lavoro part-time	3
Attività svolta alle dipendenze in un paese UE o in convenzione con l'Italia	3
Prosecuzione volontaria	4
Attività da iscritto alla Gestione Commercianti	5
Attività da iscritto alla Gestione Artigiani	7
Attività da iscritto alla Gestione Coltivatori Diretti	7
Attività da "parasubordinato" o da libero professionista titolare di partita IVA	8
Attività da amministratore in società in cui si è soci	9

Ho perso il posto di lavoro. Come posso proseguire i versamenti?

Nel 1932 lo scrittore tedesco Hans Fallada narrò le vicissitudini di un giovane contabile tedesco che, perso il lavoro, si trova in gravi difficoltà per la grave crisi economica in cui versava il suo paese.

Il titolo del romanzo *“E adesso, pover'uomo?”* (chi ha, come chi scrive, i capelli bianchi, ricorderà una riduzione televisiva dell'opera fatta nel 1961) ben si adatta alle condizioni di chi, ormai prossimo a maturare il diritto alla pensione, perde il posto di lavoro e, quindi, la possibilità, in assenza di ulteriori versamenti, di raggiungere il traguardo della pensione.

Ecco, allora, a beneficio di chi è in questa condizione un filo di Arianna per orientarsi nelle diverse opportunità che la normativa previdenziale offre per raggranellare i contributi che mancano a raggiungere il requisito contributivo per la prestazione pensionistica e, cosa assai importante, non danneggiare la quota di pensione finora maturata.

Attività svolta alle dipendenze di terzi

La prima possibilità è quella, ovviamente, di proseguire l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Qualora detta attività dovesse proseguire con un datore di lavoro diverso, a seguito di una nuova occupazione, occorrerà, se il gruzzolo dei contributi maturati entro il 31 dicembre del 1995 è consistente, fare attenzione a che la nuova retribuzione, in termini di salario reale, sia simile o di poco inferiore a quella percepita al momento della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Ciò in quanto la quota retributiva della pensione (quella determinata in base ai versamenti accreditati prima del 1996) è calcolata in base alle retribuzioni percepite negli anni immediatamente antecedenti la decorrenza della pensione

Qualche precisazione in più, va data, qualora un nuovo rapporto da lavoro dipendente sia instaurato con società di capitali nelle quali si è soci perché si detiene una quota di partecipazione.

Anche se la qualità di socio in tali società, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa, è opportuno precisare che - nel caso di rilievi formulati dagli enti di previdenza - la prova della subordinazione spetta al socio lavoratore.

Chi, dunque, intende, in tale ipotesi, far valere un rapporto di lavoro subordinato deve essere pronto a dimostrare in modo certo il requisito della subordinazione; esso deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Attività svolta alle dipendenze con un rapporto di lavoro part-time

Qualora si dovesse accettare un nuovo rapporto di lavoro a "part-time" oppure trasformare quello in essere in un "tempo parziale", non ci sono conseguenze per la maturazione dei requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata e l'importo della quota retributiva della pensione.

Per quanto attiene, infatti, al calcolo della quota retributiva della pensione, occorre tener presente quanto segue: la retribuzione settimanale che si prende per il calcolo non subisce decurtazione in quanto la retribuzione effettivamente percepita (ridotta) non viene riferita al numero delle settimane lavorate ma a quelle ridotte per effetto del part-time.

Così ad esempio: una retribuzione annuale di 25.000 euro (ovvero il 50% di 50.000 euro che spetterebbero se si lavorasse a tempo pieno) non va divisa per le settimane lavorate che nell'anno possono essere 52, ma per il numero delle settimane ridotte (ad esempio 26 settimane, se il part-time è al 50%).

In questo modo la retribuzione pensionabile è uguale a quella di chi ha lavorato a tempo pieno.

La differenza, rispetto a chi lavora a tempo pieno, è che la media retributiva va ricercata in un numero maggiore di anni.

Diversi sono, invece, gli effetti per la quota contributiva della pensione: in caso di passaggio da tempo pieno a part-time detta quota si incrementerà in misura ridotta in proporzione diretta con la riduzione della retribuzione.

Attività da dipendente in un paese UE o in convenzione con l'Italia

Una possibilità aggiuntiva è quella di rioccuparsi alle dipendenze di terzi in un paese dell'Unione Europea o in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato convenzioni in tema di sicurezza sociale.

Questa contribuzione va aggiunta, ai soli fini della maturazione del requisito contributivo per le prestazioni pensionistiche, a quella accreditata in Italia.

E' bene, in proposito, sottolineare che il periodo di lavoro all'estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione ma non per determinarne la misura.

Ciò significa che, se un lavoratore è stato, ad esempio, assicurato in Francia per 3 anni di lavoro svolti come dipendente e ha in più 40 anni di contributi in Italia, matura regolarmente la pensione anticipata, avendo cumulato 43 anni di contributi (sufficienti per il 2019 per il diritto), tutto compreso.

La pensione "in pagamento" sarà però determinata soltanto con i 40 anni versati in Italia, mentre la Francia riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese.

Non è, dunque, prevista alcuna ricongiunzione o trasferimento in Italia dei contributi versati all'estero in paesi convenzionati.

Avendo cura di conservare le attestazioni di versamento dei contributi esteri o di altra documentazione equipollente, dovrà solo chiedere all'INPS, tramite il Patronato INAS CISL, una certificazione contributiva che comprenda anche la contribuzione estera. In tale ipotesi il periodo

di lavoro all'estero viene valutato, come detto, esclusivamente ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e non per determinarne la misura.

Avuto riguardo alla non influenza, ai fini del calcolo, delle retribuzioni percepite all'estero, la quota di pensione maturata nel regime italiano non risente dell'importo degli stipendi maturati extra Italia.

Prosecuzione volontaria

Ulteriore opportunità è quella di proseguire volontariamente la contribuzione.

In questa ipotesi, l'importo da versare per ogni anno da coprire è all'incirca pari al 33 per cento della retribuzione lorda, assoggettata contribuzione, percepita negli ultimi 12 mesi di attività (per la fascia di retribuzione eccedente i 47.143 euro lordi annui (per il 2019) la percentuale è del 34 per cento).

La prosecuzione volontaria è possibile solo se non si è coperti da altra forma di contribuzione pensionistica obbligatoria.

Pertanto, lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa preclude la possibilità di proseguire i versamenti volontariamente, anche quando i compensi per tali attività dovessero comportare il pagamento dei contributi all'INPS nella "Gestione Separata" o ad un Fondo o Cassa di previdenza diverso dall'INPS.

La convenienza a proseguire la contribuzione con i versamenti volontari è sicura se non si è ancora maturato il requisito contributivo dei 20 anni di versamento necessari per la pensione di vecchiaia oppure se, con questi versamenti, si consegue il diritto alla pensione anticipata o in Quota 100, quindi in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (67 anni per il 2019).

La prosecuzione volontaria appare, invece, poco conveniente se si sono già maturati i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia perché il costo della "volontaria" non è compensato dall'incremento della pensione per effetto di tali versamenti.

Una ultima importante avvertenza per coloro che hanno contributi misti da lavoratore dipendente e da commerciante, artigiano o coltivatore diretto. In questa ipotesi, se si è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è possibile scegliere la gestione pensionistica nella quale effettuare i versamenti, scegliendo eventualmente quella con minori oneri.

Ad attenuare il costo della contribuzione volontaria interviene il fisco che prevede la deducibilità dell'onere sostenuto. In pratica l'onere viene "scalato" dall'imponibile fiscale e agisce sulla massima aliquota applicata.

E' un ipotesi facilmente percorribile e che non comporta alcun danno alla quota di pensione maturata come dipendente.

Occorre fare, al riguardo, due premesse.

La prima è quella che per raggiungere il diritto alla pensione anticipata (ordinaria o in Quota 100) o la pensione di vecchiaia è possibile utilizzare, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti, eventuale contribuzione versata all'INPS nella Gestione Commercianti.

L'importo della prestazione, sarà, in questa ipotesi, composta da due distinte quote: la prima determinata in base all'anzianità contributiva ed alle retribuzioni percepite come dipendente; la seconda, invece, calcolata sull'anzianità contributiva ed i redditi sul quale sono stati pagati i contributi da commerciante.

Ciò fa sì che le due quote siano tra di loro "impermeabili" e, quindi, un basso reddito ricavato dall'attività commerciale non influenza la quota maturata come dipendente.

La seconda è che sono obbligatoriamente iscritti all'INPS nella Gestione Commercianti, non solo i titolari e coadiuvanti familiari di imprese commerciali vere e proprie, ma anche:

- i titolari e coadiuvanti familiari di imprese che erogano servizi nel settore del terziario, quali, ad esempio, la consulenza in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale oppure la più generica attività di consulenza, assistenza e studio esercitata in forma di impresa;
- i soci d'opera di società a responsabilità limitata inquadrabili nel settore dei servizi;
- i soci accomandatari di società in accomandita semplice;
- gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- i promotori finanziari;

Partendo dalle due premesse appena formulate, è da prendere in considerazione, ai fini della prosecuzione del versamento della contribuzione, anche l'iscrizione, come agente di commercio oppure titolare o socio della costituita o costituenda impresa, alla Camera di Commercio e, conseguentemente all'INPS.

La prosecuzione dell'attività come iscritto alla Gestione Commercianti non compromette – è opportuno ribadirlo – l'importo della quota virtualmente maturata come lavoratore dipendente.

Tale modalità di calcolo è esplicitamente prevista dall'articolo 16 della Legge 223/1990 che testualmente afferma:

“Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.”

Sull'argomento l'INPS nella [circolare n. 242/1990](#) e in un successivo [messaggio \(è il n. 19422/2005\)](#) ribadisce testualmente:

Omissis - Le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613).

Per quanto riguarda la determinazione della misura, l'articolo 16 della legge n. 233 stabilisce, al comma 1, che per i lavoratori che liquidano la prestazione con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge stessa per i periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi, e della quota di pensione calcolata con le norme dell'ago per i periodi di iscrizione a tale assicurazione (compresa, ad esempio, quella derivante da periodi confluiti dalla soppressa gestione INPDAI). – **omissis**

In concreto, in caso di cumulo di contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ed alle Gestioni speciale dei Commercianti, Artigiani, Coltivatori Diretti, la pensione è apparentemente unica, ma è composta di tante quote quante sono le gestioni e che ogni quota viene calcolata sulla base dei contributi versati nella singola gestione con le regole ivi previste.

Facciamo un esempio ed ipotizziamo il caso di un lavoratore dipendente che dal prossimo 1° febbraio può far vale 2227 settimane di versamenti (42 anni e 10 mesi) , di cui 2028 contributi settimanali da lavoratore dipendente e 199 contributi settimanali versati come iscritto alla Gestione Commercianti.

Poiché il cumulo della contribuzione (*Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti+ Gestione Commercianti*) è pari a 2.227 settimane (42 anni e 10 mesi) , questo lavoratore ha maturato il diritto alla pensione anticipata dal 1° giugno 2020 e in questo caso, ai fini del calcolo della prestazione, ogni gestione determina la quota in base alle proprie regole; **dunque, il minore o maggiore reddito pensionabile sul quale sono stati pagati i contributi alla Gestione Commercianti, non determina alcuna variazione della retribuzione pensionabile maturata come lavoratore dipendente.**

Per quanto attiene, invece, all'importo dei contributi da pagare all'INPS, la legge prevede che tale contribuzione pari, per il 2019, al 24% del reddito ricavato dall' attività esercitata (l'aliquota sale al 25% per la fascia di reddito superiore a 47.143 €) non può essere calcolata su di un reddito inferiore al cosiddetto minimale di legge, che, per il 2019 è pari a 15.878 euro annui.

Ciò vale anche se, per assurdo, il reddito dell'impresa è inesistente. In tale modo, colui che ricava dall'attività un reddito annuo di 1.000 euro, paga comunque, un contributo minimo di 3.810,72 euro (il 24% di 15.878 €.), visto che il reddito su cui si pagano i contributi INPS non può essere inferiore al minimale di legge a cui abbiamo fatto cenno.

C'è, poi, da precisare che per chi è nel sistema retributivo/misto c'è anche un massimale di reddito pari a 78.572 € ; ciò significa che non si paga alcuna contribuzione sulle quote di reddito superiori a quest'importo.

Attività da iscritto alla Gestione Artigiani

L'iscrizione alla Gestione Speciali Artigiani ed il conseguente versamento dei contributi in detta Gestione produce, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia ed ai fini della misura della prestazione, gli stessi effetti indicati circa il versamento dei contributi alla Gestione Commercianti.

La differenza sta, invece, nella iscrivibilità dell'impresa alla Gestione Artigiani che è condizionata dall'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane. La legge attribuisce, infatti, all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali ed assistenziali.

Per quanto attiene agli oneri contributivi si fa rinvio agli oneri indicati per la Gestione Commercianti che sono del tutto analoghi.

Attività da iscritto alla Gestione Coltivatori Diretti

L'iscrizione alla Gestione Speciali dei Coltivatori diretti ed il conseguente versamento dei contributi in detta Gestione produce, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia ed ai fini della misura della prestazione, gli stessi effetti indicati circa il versamento dei contributi alle Gestioni Commercianti e Artigiani.

La differenza sta, invece, nei requisiti per l'iscrivibilità in detta Gestione, particolarmente stringenti, e nei relativi oneri contributivi.

L'importo dei contributi da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge.

Qualora si dovesse proseguire l'attività lavorativa in forma autonoma perché libero professionista con partita IVA oppure amministratore in società in cui non si riveste la qualità di socio o, infine, lavoratore parasubordinato”, i versamenti contributivi sono dovuti alla cosiddetta “Gestione Separata” di cui alla Legge 335/1995.

Occorre, al riguardo, ricordare le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 239, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), aggiornato dalle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 (è la n.232/2016)

Secondo tale norma, i soggetti che hanno “spezzoni” di contributi versati in più gestioni previdenziali, possono accedere:

- alla pensione di vecchiaia se, sommando i diversi periodi, raggiungono i 20 anni di contributi
- alla pensione anticipata se, sommando i diversi “spezzoni” raggiungono, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti (*il requisito contributivo appena indicato è va incrementato con gli aumenti dovuta al crescere dell'aspettativa di vita*).
- alla pensione anticipata Quota 100 se raggiungono, congiuntamente, il requisito anagrafico dei 62 anni di età e quello contributivo dei 38 anni di versamenti.

Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema del cosiddetto “pro quota” ovvero senza pregiudicare la quota di pensione maturata in ogni singolo fondo. Infatti, ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La disposizione normativa appena citata consente, quindi, in presenza di contribuzione ininterrotta, di maturare il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia come se si stesse ancora lavorando sotto terzi.

Chi ha, poi, versamenti alla Gestione Separata (*non importa per quanti mesi e neppure se totalmente accavallati*), **può usufruire anche una ulteriore e più interessante possibilità di pensionamento.**

Si tratta della facoltà di **computo**, riconosciuta dall'art. 3 del [Decreto ministeriale n.282/1996](#), e dalla [Circolare Inps 184/2015](#) che può essere esercitata da chi può far valere, in aggiunta a versamenti fatti nella Gestione Separata, anche periodi contributivi versati come dipendente oppure lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto).

In tale ipotesi possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi accreditati in favore dell'interessato.

Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 3 mesi di età (nel 2019 il requisito è 64 anni e 3 mesi, per effetto della cosiddetta “aspettativa di vita”) a condizione che l'importo pensionistico al momento del pensionamento sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, soglia che, per il 2019 è pari a €.1.282,40.

Attività da amministratore in società in cui si è soci

Dobbiamo, in premessa, precisare che la normativa in vigore ([art. 3-bis del L. 384/1992](#) e [art.1, commi 202 e 203 della legge 662/1996](#)) prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti che, in qualità di amministratori, partecipino personalmente al lavoro aziendale in società nelle quali detengono quote societarie (non ha rilievo la percentuale di partecipazione).

L'obbligo assicurativo sorge, in questi casi per la presenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo.

Il primo risiede nella categoria di appartenenza al settore terziario della società mentre il soggettivo sussiste se il socio presta la propria attività all'interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa.

In presenza di tali condizioni l'amministratore che è anche socio della società amministrata versa la contribuzione sia alla Gestione Commercianti in base al reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF sia alla Gestione Separata in ragione del compenso percepito come amministratore.

L'ipotesi in argomento non comporta alcun danno alla quota di pensione maturata come dipendente né modifica le possibilità di pensionamento più sopra esposte.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"